ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COM (82)514

Vol. 1982/0170

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE


COM(82) 514 def.

Bruxelles, 6 agosto 1982

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante l'elenco degli stabilimenti della Confederazione elvetica in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche dalla Comunità.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(82) 514 def.

NOTA ESPLICATIVA

In applicazione della direttiva del Consiglio del 12 dicembrre 1972, la Commissione deve stabilire una lista degli stabilimenti (macelli, laboratori di sezionamento, stabilimenti frigoriferi) autorizzati per l'esportazione verso la Comunità di carni fresche bovine suina, ovina, caprina e di solipedi domestici.

In vista dell'elaborazione di questa lista, una missione della Comunità si è recata in Svizzera nei mese di giugno e luglio 1980 e 1981 e, sulla base delle informazioni raccolte sul posto, viene proposta l'elaborazione di una lista di stabilimenti autorizzati per l'insieme della Comunità (con riserva delle disposizioni riguardanti la polizia veterinaria a suo tempo adottate, delle disposizioni intracomunitarie valevoli per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito, per l'Irlanda del Nord, così come delle disposizioni relative ai settori che non sono ancora coperti da una regolamentazione comunitaria).

Si tratta di una prima lista che dovrebbe essere completata in un prossimo avvenire in seguito a nuove missioni di ispezione fatte su domanda del paese interessato e riguardanti stabilimenti ritenuti da questo paese in grado di potersi conformare alla normativa comunitaria in un tempo relativamente breve.

La Commissione ha sottoposto l'accluso progetto di decisione al Comitato veterinario permanente che non è stato in grado di esprimere un parere favorevole. La Repubblica federale tedesca ha votato contro poiché considera, alla luce dei risultati dell'ultima ispezione praticata in Argentina nel mese di marzo 1982, che la priorità deve essere data alla decisione concernente questo paese; è pur vero che un progetto in questo senso è stato già stabilito ma, a causa degli avvenimenti recenti, i servizi della Commissione non sono stati in grado d'intavolare e di concludere in tempo voluto, con le autorità argentine, la procedura d'informazione che viene seguita usualmente prima di adottare una decisione concernente un paese terzo. Il Regno Unito si è astenuto considerando che, in questo campo, ogni decisione di applicazione della direttiva 72/462/CEE pregiudicherebbe le decisioni che il Consiglio non ha ancora preso sulle modificazioni che la Commissione ha proposto di apportare a questa stessa direttiva. Le Danimarca e l'Irlanda si sono anche astenute.

Le altre delegazioni hanno espresso parere favorevole.

In applicazione della procedura del Comitato veterinario permanente prevista all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE, la Commissione trasmette al Consiglio la proposizione allegata.

PROPOSTA DI : DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante l'elenco degli stabilimenti della Confederazione elvetica in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18 paragrafo 1 lettere a) e b), vista la proposta della Commissione, considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4 paragrafo 3 della direttiva 72/462/CEE, la Confederazione elvetica ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

considerando che per gran parte di tali stabilimenti è stato accertato, mediante missione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi nel primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali puo' essere autorizzata l'importazione di carni fresche;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dalla Svizzera deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria;

considerando che nel frattempo, per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto, tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l'esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle;

.../...

⁽¹⁾ G.U. L 302 del 31.12.1972, pag. 28

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso, modificata, in funzione dei provvedimenti adottati a tal fine o dei miglioramenti apportati;

considerando che, per quanto concerne il caso particolare dei depositi frigoriferi
la normativa comunitaria, alla quale i suddetti depositi debbono essere conformi , è al momento attuale oggetto di alcuni adattamenti il cui contenuto finale
non può essere previsto; che è opportuno, in conseguenza, accantonare questo caso
e rinviare ad una data ulteriore tutte le decisioni riguardanti tali stabilimenti;

considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria, ivi comprese le disposizioni speciali emanate in favore della Danimarca, dell'Intanda e del Regno Unito;

considerando che le condizioni d'importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell'elenco allegato restano soggette

alle disposizioni di altre direttive nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato; che in particolare, l'importazione di certe categorie di carni in provenienza dai paesi terzi, quali le carni in pezzi inferiori ai 3 kg o le carni che contengono i residui di alcune sestanze che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata, resta soggetta alla legislazione dello Stato membro destinatario;

considerando che, in mancanza di un parere conforme del Comitato veterinario permanente, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da essa proposte in materia, conformente alla procedura prevista all'articolo 29 della succitata direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

<u>Articolo 1</u>

- 1. Gli stabilimenti della Confederazione elvetica che figurano in allegato sono autorizzati ai fini dell'importazione di carni fresche nella Comunità in conformità del suddetto allegato.
- 2. Le importazioni in provenienza da tali stabilimenti restano soggette anche alle altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

---/---

Articolo 2

- Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche
 in provenienza da stabilimenti che
 non figurano nell'allegato.
- 2. Il divieto non si applica tuttavia, se non a decorere dal 1º aprile 1983 agli stabilimenti che non figurano nell'allegato, ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità elvetiche alla data del 1º gennaio 1982 ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE salvo decisione contraria adottata al loro riguardo, ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 della predetta direttiva, anteriormente al 1º aprile 1983.

La Commissione trasmetterà agli Stati membri la lista di detti stabilimenti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º ottobre 1982.

Articolo 4

La presente decisione verrà riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 1° marzo 1983.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio

SVIZZERA

LISTA DEGLI STABILIMENTI

I. CARNE BOVINA

A. Macelli e laboratori di sezionamento

Winero stabilimento	Indirizzo	
A 115 - C 227	Gustav Spiess	9442 Berneck
A 145 - C 267	Grieder AG	4702 Oensingen
Macelli		
A 103	Städtischer Schlachthof	3014 Bern
A 103	Städtischer Schlachthof	4000 Basel 25
A 107	Städtischer Schlachthof	9015 St. Gallen
A 117	Abattoir municipal de Genèv€	1227 Carouge
A 124	Braunwalder AG	5610 Wohlen
A 147	Städtischer Schlachthof Luzern	6010 Kriens
A 155	FF Frischfleisch AG	6210 Sursee

II. CARNE SUINA

. M. mili e inpuratori di sezionamento

A 110 - C 250	Gebr. Kunz, Fleisch- und Wurst Produktion AG	8865 Bilten
A 115 - C 227	Gustav Spiess	9442 Berneck
A 145 - C 267	Grieder AG	4702 Oensingen

a. Macelli

A 102	Städtischer Schlachthof	3014 Bern
A 103	Städtischer Schlachthof	4000 Basel 25
A 107	Städtischer Schlachthof	9015 St. Gallen
A 124	Braunwalder AG \	5610 Wohlen
A 130	Abattoir municipal de Lausanne	1008 Prilly
A 136	Micarna AG	9602 Bazenheid
A 147	Städtischer Schlachthof Luzern	6010 Kriens
A 155	FF Frischfleisch AG	6210 Sursee